

STATUTO  
della Società: "ALL CITRUS SRL"

**ARTICOLO 1. DENOMINAZIONE**

La società si denomina: "ALL CITRUS SRL".

**ARTICOLO 2. SEDE**

La sede è in Catania (CT)

**ARTICOLO 3. DURATA**

La durata è a tempo indeterminato.

A ciascun socio, peraltro, compete il diritto di recesso che potrà essere esercitato in ogni momento con un preavviso di 180 (centottanta) giorni, con le modalità di cui al successivo art. 25.

**ARTICOLO 4. OGGETTO**

La società ha per oggetto le seguenti attività:

il commercio all'ingrosso e al dettaglio di esportazione e importazione, in c/proprio e in c/commissione di prodotti ortofrutticoli, prodotti ittici, agricoli-alimentari, ed affini di provenienza nazionale ed estera; per gli stessi prodotti potrà effettuare la lavorazione, trasformazione e confezionamento in proprio e per conto terzi.

La società in via non prevalente e strumentale al perseguimento dell'oggetto può altresì compiere tutti gli atti occorrenti, ad esclusivo giudizio dell'organo amministrativo, per l'attuazione dell'oggetto sociale e così fra l'altro:

- fare operazioni immobiliari, commerciali, industriali, bancarie ed ipotecarie, compresi l'acquisto, la vendita e la permuta di beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari;
- partecipare ad appalti;
- ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con Istituti di credito, banche, società e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali;
- partecipare a consorzi;

La società, nei limiti sopra indicati e con esclusione delle operazioni nei confronti del pubblico, potrà in particolare:

- concedere fidejussioni, avalli e garanzie reali per obbligazioni assunte da terzi;
- assumere partecipazioni o interessenze in altre società ed imprese, aventi oggetto analogo, affine o complementare al proprio, sia che agiscano in Italia che all'estero, ed escluso in ogni caso il collocamento dei titoli.

La società potrà invocare i benefici fiscali, previdenziali e finanziari previsti dalle leggi in materia e da ogni altra legge agevolativa, comprese quelle per le aree meridionali e le agevolazioni previste dalla Unione Europea.

**ARTICOLO 5. CAPITALE**

Il capitale è di Euro 2.000.000,00 (duemilioni virgola zero zero).

Potranno essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresi la prestazione

d'opera o di servizi a favore della società.

Gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi saranno garantiti da una polizza di assicurazione o da una fidejussione bancaria per l'intero valore ad essi assegnato.

La polizza o la fidejussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione, del corrispondente importo in denaro presso la società.

#### **ARTICOLO 6. TRASFERIMENTO DELLE QUOTE**

Il socio che intende vendere la propria quota di partecipazione deve informarne, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, contenente l'indicazione dell'ammontare della partecipazione alienanda, del suo corrispettivo, delle generalità del cessionario e delle condizioni della cessione, l'organo amministrativo il quale ne darà comunicazione agli altri soci.

Questi potranno rendersi acquirenti della quota offerta in vendita in proporzione delle quote rispettivamente possedute, in modo da lasciare immutato il preesistente rapporto di partecipazione al capitale sociale. Nel caso in cui il numero delle quote sia insufficiente, si procederà al sorteggio.

Il prezzo della quota offerta in vendita deve essere stabilito in base al reale valore del patrimonio della società al tempo della cessione.

Nel caso di mancato accordo sulla determinazione del prezzo coi criteri sopra indicati, si farà ricorso all'Arbitro di cui in seguito.

Entro sessanta giorni da quello in cui è fatta la comunicazione i soci dovranno comunicare all'organo amministrativo se intendono acquistare.

In mancanza di tale comunicazione nell'indicato termine, si considerano rinunciatari.

In tal caso la quota offerta in vendita può essere acquistata dal socio o dai soci che avranno nei termini comunicato di voler acquistare.

Se nessun socio esercita la prelazione con le modalità indicate, la quota è liberamente trasferibile.

La prelazione non opera nel caso in cui la cessione venga effettuata a favore di parenti e/o affini in linea retta o collaterale entro il quarto grado, nonché a favore di società controllanti, controllate, collegate o comunque appartenenti al medesimo gruppo di società soci, il tutto ai sensi dell'art.2359 n.1 e n.3 C.C.

L'entrata in società di nuovi soci è subordinata al gradimento unanime degli altri soci, sempre fatto salvo il disposto dell'art.2469 c.c. comma 2°.

In caso di morte di un socio, le quote cadute in successione dovranno essere offerte in opzione agli altri soci superstiti che potranno acquistare dagli eredi o legatari del socio defunto dette quote in misura proporzionale alla loro partecipazione in

società.

I soci superstiti dovranno far pervenire agli eredi o legatari del socio defunto la loro accettazione a mezzo di lettera raccomandata a.r. entro 90 (novanta) giorni dalla morte del socio; entro lo stesso termine essi dovranno liquidare agli eredi o legatari del socio defunto una somma determinata sulla base del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato rettificato con i valori di mercato dei beni immobili con aggiunta dell'E.B.I.T.D.A. moltiplicato per 3 (tre). Fino a quando non sia stata fatta l'offerta e non risulti che nel termine su indicato questa non è stata accettata l'erede o legatario non potrà essere iscritto nel Registro delle Imprese, non sarà legittimato all'esercizio del diritto di voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare le quote stesse con effetto verso la società a soggetti diversi dagli altri soci.

#### **ARTICOLO 7. PARTECIPAZIONE SOCIALE**

E' consentita l'attribuzione di partecipazioni anche in misura non proporzionale ai conferimenti. Peraltro, in mancanza di specifica determinazione in tal senso, le partecipazioni dei soci si presumono di valore proporzionale ai conferimenti effettuati.

E' consentita l'attribuzione ai singoli soci di particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili.

#### **ARTICOLO 8. DECISIONI DEI SOCI**

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori, o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservati alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina degli amministratori;
- 3) la nomina, nei casi previsti dall'art. 2477 c.c., dell'organo di controllo o del Soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;
- 4) le modificazioni del presente statuto;
- 5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale come sopra indicato o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 6) la decisione in merito all'anticipato scioglimento della società;
- 7) l'emissione dei titoli di debito.

#### **ARTICOLO 9. ASSUNZIONE DELLE DECISIONI**

Le decisioni dei soci possono essere adottate:

- a) mediante delibera Assembleare;
- b) mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, secondo quanto specificato al successivo articolo 10.

Debbono, essere adottate con delibera assembleare le decisioni dei soci:

- che comportino modificazione dell'atto costitutivo e/o dello

statuto;

- che comportino il compimento di operazioni che determinano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- che comportino la nomina degli amministratori;
- che comportino la nomina, nei casi previsti dall'art. 2477 c.c., del Sindaco o del Soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;
- che comportino l'anticipato scioglimento della società;
- che comportino l'emissione dei titoli di debito.

Le decisioni dei soci debbono, comunque, essere adottate con delibera assembleare quando lo richiedano uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

#### **ARTICOLO 10. ASSEMBLEA**

Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che risultano soci ai sensi dell'art. 2470 c.c..

Ogni socio ha diritto di partecipazione alle decisioni ed il voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Le decisioni dei soci riservate all'Assemblea devono essere adottate mediante deliberazione assunta nel rispetto del metodo collegiale.

E' ammessa la possibilità che le assemblee si tengano in audio/video conferenza a condizione che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea accertare l'identità e la legittimazione di tutti i partecipanti; regolare lo svolgimento dell'adunanza; constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante percepire adeguatamente gli interventi da verbalizzare;
- sia consentito agli intervenuti seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione ed alla votazione degli argomenti posti all'ordine del giorno;
- siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società nei quali i partecipanti potranno affluire.

Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il soggetto verbalizzante, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

#### **ARTICOLO 11. ADOZIONE DELLE DECISIONI DEI SOCI**

Le decisioni dei soci, ad eccezione delle materie di cui al precedente art. 8, possono essere adottate mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto.

Nella prima ipotesi la decisione sarà assunta col voto favorevole della maggioranza del capitale sociale, mediante la redazione di un documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali

autorizzazioni alla stessa conseguenti;

- l'indicazione dei soci consenzienti;
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti, sia astenuti che contrari.

Anzichè redigere un autonomo apposito documento, la decisione con le relative menzioni e sottoscrizioni, potrà essere scritta direttamente sul Libro delle Decisioni dei Soci.

Nella seconda ipotesi la decisione sarà assunta col voto favorevole della maggioranza del capitale sociale, mediante la redazione di un documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

Tale documento dovrà essere trasmesso, anche mediante invio telematico, in copia a tutti i soci i quali dovranno restituirlo, con modalità ritenuta da essi opportuna, alla società con l'indicazione del voto e/o dell'astensione, dell'eventuale motivazione e con la sottoscrizione del socio stesso.

#### **ARTICOLO 12. RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA**

Ogni socio che abbia il diritto di intervenire in Assemblea può farsi rappresentare, previa delega conferita per iscritto.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

Quando tale constatazione è avvenuta, la validità della costituzione dell'Assemblea non potrà essere infirmata per il fatto che alcuni degli intervenuti abbandonino l'adunanza.

L'intervento in assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.

#### **ARTICOLO 13. PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA**

La presidenza dell'Assemblea secondo i sistemi di amministrazione compete:

- all'Amministratore Unico;
- al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza od impedimento del Presidente nell'ordine: al vice Presidente e all'Amministratore Delegato, se nominati;
- all'Amministratore più anziano di età.

Qualora nè gli uni, nè gli altri possano o vogliano esercitare tale funzione gli intervenuti designano, a maggioranza assoluta del capitale rappresentato, il Presidente fra i presenti.

L'Assemblea nomina un segretario, anche non socio, e se lo crede opportuno due scrutatori, anche estranei.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare dal verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Nei casi di legge ed inoltre quando il Presidente dell'Assemblea lo ritenga opportuno il verbale viene redatto da un notaio.

Il Presidente dell'Assemblea constatata il diritto di intervento in Assemblea, verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dell'Assemblea stessa ed accerta i risultati delle votazioni.

#### **ARTICOLO 14. CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA**

L'Assemblea è convocata, a cura dell'organo amministrativo, mediante qualunque mezzo che assicuri l'avvenuta ricezione da parte di ciascun socio, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, nonché l'elenco degli argomenti da trattare.

L'Assemblea può essere convocata ovunque, anche fuori della sede sociale, purchè nel territorio nazionale.

In mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori o il sindaco (se nominato).

Qualora gli amministratori ed il sindaco (se nominato) non partecipino personalmente all'Assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

#### **ARTICOLO 15. QUORUM ASSEMBLEARI E DELIBERATIVI**

L'Assemblea dei soci è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti, mentre per i casi previsti dai numeri 4) e 5) del precedente articolo 8, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

#### **ARTICOLO 16. AMMINISTRAZIONE**

La società potrà essere amministrata da:

- a) un Amministratore Unico;
- b) un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri;
- c) due o più Amministratori con poteri congiunti e/o disgiunti.

L'Assemblea dei soci decide il sistema di amministrazione.

I componenti dell'organo amministrativo:

- a) - possono essere anche non soci;
- b) - durano in carica - secondo quanto stabilito dai soci all'atto della nomina - a tempo indeterminato fino a revoca o a rinuncia, ovvero per il periodo di volta in volta determinato dai soci

stessi;

c) - se uno o più di essi venga a mancare quelli rimasti in carica devono sollecitare, senza indugio, l'Assemblea dei soci perchè provveda alla loro sostituzione. Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

**ARTICOLO 17. NORME DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Quando la società è amministrata dal Consiglio il funzionamento di esso è così regolato:

A - Presidenza -

Il Consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente se questi non è nominato dall'Assemblea; può eleggere un vice Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o impedimento.

B - Riunioni -

Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione (nella sede sociale o altrove) tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza degli amministratori in carica oppure dal sindaco, qualora sia nominato.

Di regola la convocazione è fatta almeno cinque giorni liberi prima della riunione. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve, ma non inferiore ad un giorno.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, in sua assenza, dal vice Presidente, qualora sia stato nominato, o, in mancanza anche di quest'ultimo, dal consigliere designato dal consiglio stesso.

C - Deliberazioni -

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta degli intervenuti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

D - Verbalizzazioni -

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato ai sensi della successiva lettera "E", devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e dal segretario nominato di volta in volta anche tra estranei al Consiglio.

E - Delega di poteri -

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto di alcuni dei suoi membri o ad uno o più amministratori delegati, determinando i limiti della delega.

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2381 c.c. e quelle non delegabili ai sensi delle altre leggi vigenti.

Le cariche di Presidente (o di vice Presidente) e di Amministratore Delegato sono cumulabili.

F - Decisioni del Consiglio di Amministrazione -

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- la menzione dell'eventuale parere del Sindaco, se nominato (parere che dovrà essere allegato al documento affinché gli Amministratori ne possano prendere visione);
- l'indicazione degli Amministratori consenzienti;
- l'indicazione degli Amministratori contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti gli Amministratori, sia consenzienti che astenuti che contrari.

Anzichè redigere un autonomo apposito documento, la decisione con le relative menzioni e sottoscrizioni, potrà essere scritta direttamente sul Libro delle decisioni degli Amministratori.

Nel caso si opti invece per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- la menzione dell'eventuale parere del Sindaco, se nominato (parere che dovrà essere allegato al documento affinché gli Amministratori ne possano prendere visione).

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti gli Amministratori i quali entro i due giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione degli Amministratori entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e l'invio telematico all'indirizzo di posta elettronica che sia stato espressamente comunicato dagli amministratori medesimi e che risulti da apposita annotazione riportata nel Libro delle Decisioni degli Amministratori.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori in



carica.

La decisione degli Amministratori, adottata ai sensi del presente articolo, dovrà essere trascritta a cura dell'organo Amministrativo nel Libro delle Decisioni degli Amministratori.

La relativa documentazione, in originale, sarà conservata agli atti della società.

Non si applica la disposizione di cui al precedente punto nel caso in cui la decisione adottata col metodo della consultazione scritta sia stata scritta direttamente in originale nel Libro delle decisioni degli Amministratori.

La maggioranza degli Amministratori potrà stabilire di rimettere la decisione su particolari argomenti o su specifiche operazioni alla delibera del Consiglio di Amministrazione da adottarsi col metodo collegiale.

Con riferimento alle materie indicate dall'art. 2475 quinto comma c.c., ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente Statuto, le decisioni del Consiglio di Amministrazione, debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale.

#### **ARTICOLO 18. POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO**

Qualunque sia il sistema di amministrazione, l'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e può quindi compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge e lo statuto riservano all'Assemblea.

Salvo quanto previsto all'ultimo comma del presente articolo, nel caso di nomina di più Amministratori ai sensi del precedente articolo 16, i poteri di amministrazione potranno essere attribuiti in via congiunta o in via disgiunta, ovvero taluni poteri di amministrazione in via disgiunta e gli altri in via congiunta.

In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina, detti poteri si intenderanno attribuiti agli amministratori in via disgiunta.

Se l'Amministrazione spetta disgiuntamente, ciascun socio può opporsi all'operazione prima che sia compiuta. Sull'opposizione decide l'Assemblea a maggioranza dei soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

Dovranno in ogni caso essere adottate in forma collegiale, secondo le norme sopra previste per il Consiglio di Amministrazione, la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione e scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale ai sensi dell'art. 2481 del c.c.-.

#### **ARTICOLO 19. RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'**

La rappresentanza della società compete senza limitazione all'Amministratore Unico e, in caso di nomina del Consiglio di Amministrazione al Presidente dello stesso; compete inoltre agli Amministratori Delegati, nei limiti della delega.

Nel caso di nomina di più Amministratori, con poteri

congiunti e/o disgiunti, la rappresentanza spetta agli stessi in via congiunta o disgiunta in conformità al modo in cui sono attribuiti i poteri di amministrazione.

L'Organo Amministrativo può nominare direttori generali, amministrativi e tecnici, nonché procuratori per singoli affari o categorie di affari.

#### **ARTICOLO 20. COMPENSO DEGLI AMMINISTRATORI**

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, stabilite anche in misura forfettaria, ed un compenso, anche sotto forma di partecipazione agli utili, da determinarsi dall'Assemblea dei soci con deliberazione valida fino a modifica.

Si applica altresì l'art. 2389 c.c.

#### **ARTICOLO 21. ESERCIZIO SOCIALE - BILANCI**

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale.

Per l'approvazione del bilancio i soci sono convocati dall'Organo Amministrativo entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, quando particolari esigenze lo richiedano, al massimo entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

#### **ARTICOLO 22. ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE**

I soci, con decisione da adottarsi ai sensi del precedente art. 10, possono nominare:

- o un organo di controllo costituito da un solo membro effettivo;
- o un Collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti;
- o un Revisore iscritto in apposito Registro.

La nomina dell'organo di controllo o del Revisore è obbligatoria verificandosi le condizioni poste dall'art. 2477 c.c.-.

Qualora fosse nominato l'organo di controllo, si applicheranno ad esso le disposizioni previste per la S.p.A.-.

Qualora fosse nominato un Revisore, l'incarico avrà la durata di tre esercizi, con scadenza alla data di decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

#### **ARTICOLO 23. PARTECIPAZIONE UTILI**

L'utile netto di bilancio è ripartito come segue:

- a) il 5% (cinque per cento) è destinato alla riserva ordinaria fino a che essa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, oppure se la riserva è discesa al di sotto di questo importo, fino alla reintegrazione della stessa;
- b) il rimanente verrà assegnato in conformità alle decisioni dei soci.

#### **ARTICOLO 24. TITOLI DI DEBITO**

La società può emettere titoli di debito.

L'emissione dei titoli di debito è deliberata dai soci con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto.

La società può emettere titoli di debito per una somma complessivamente non eccedente il capitale sociale, la riserva legale e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

I titoli emessi ai sensi del presente articolo possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione, chi li ha sottoscritti risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali ovvero soci della società medesima.

La delibera di emissione dei titoli deve prevedere le condizioni del prestito e le modalità del rimborso e deve essere iscritta a cura degli amministratori presso il Registro delle Imprese.

Previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la società può modificare tali condizioni e modalità.

#### **ARTICOLO 25. RECESSO**

Il diritto di recesso compete:

- ai soci che non hanno acconsentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, al trasferimento della sede all'estero, alla revoca dello stato di liquidazione, all'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente Statuto, all'introduzione di vincoli che impediscano il trasferimento delle partecipazioni;
- ai soci che non hanno acconsentito al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci;
- in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente Statuto.

L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso, dovrà essere comunicata all'Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata con Avviso di Ricevimento, entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscriverne al Registro Imprese esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima, ovvero se l'Assemblea dei soci delibera lo scioglimento della società.

I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Esso, a tal fine, è determinato dagli amministratori tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso ed in particolare tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua

redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie. In caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Presidente del Tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'articolo 1349 cod. civ.

Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro centottanta giorni dalla comunicazione del recesso medesimo fatta alla società.

Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni, oppure da parte di un terzo concordemente individuato da soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o, in mancanza, corrispondentemente riducendo il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'articolo 2482 cod. civ. Tuttavia se a seguito del rimborso della quota del socio receduto da parte della società, il capitale nominale si dovesse ridurre al di sotto del minimo legale, tutti i soci superstiti dovranno provvedere, prima o al massimo contestualmente all'esecuzione del rimborso, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, ad effettuare i conferimenti necessari al fine di ricostituire il capitale ad importo non inferiore al minimo legale, ovvero dovranno provvedere alla trasformazione o allo scioglimento della società.

#### **ARTICOLO 26. ESCLUSIONE DEL SOCIO**

Nel caso di socio che a titolo di conferimento si sia obbligato alla prestazione d'opera o di servizi a favore della società, lo stesso può essere escluso qualora non sia più in grado di prestare l'opera o i servizi oggetto di conferimento.

Può essere escluso anche il socio che sia stato interdetto, che sia stato dichiarato fallito o che sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, ad una pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.

L'esclusione deve essere approvata dai soci con apposita decisione da adottarsi ai sensi del precedente art. 11.

Per il calcolo della maggioranza richiesta non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta, al quale pertanto non spetta neppure il diritto di manifestazione della volontà.

La delibera di esclusione deve essere notificata al socio escluso e l'esclusione avrà effetto decorsi trenta giorni dalla notifica suddetta. Entro questo termine il socio escluso può fare opposizione davanti al Tribunale competente per territorio. La proposizione del ricorso sospende gli effetti della delibera di esclusione. Se la società si compone di due soli soci l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal Tribunale su domanda dell'altro.

Il socio escluso ha diritto alla liquidazione della sua partecipazione; al riguardo si applicano le disposizioni del precedente art. 26, esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale.

#### **ARTICOLO 27. FINANZIAMENTI SOCI**

La società potrà acquisire dal socio versamenti e/o finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza diritto alla restituzione della somma versata nel rispetto delle norme vigenti ed in particolare di quelle che regolano la raccolta del risparmio tra il pubblico.

In ogni caso i versamenti del socio a favore della società si presumono a titolo gratuito se non è espressamente previsto il contrario.

#### **ARTICOLO 28. SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

In caso di scioglimento della società, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione, nominerà uno o più liquidatori fissandone poteri e compensi.

#### **ARTICOLO 29. RINVIO**

Per tutto quanto non previsto si applicano le norme del codice civile e delle altre leggi in materia.

#### **ARTICOLO 30. CLAUSOLA ARBITRALE**

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società circa la validità, l'interpretazione o l'esecuzione del presente contratto, purchè compromissibile, sarà deferita alla decisione di un arbitro nominato dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Commercialisti competente in relazione alla sede sociale, in caso di mancata nomina dell'arbitro da parte del soggetto a ciò designato, la nomina sarà deferita al Presidente del Tribunale competente in relazione alla sede sociale.

L'Arbitro deciderà secondo quanto previsto dal D. LGS. 17.1.2003 n.ro 5.